

**19.300 s Iv. ct. SG. Nessun termine di prescrizione per chi ha commesso un reato grave**

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della Commissione  
degli affari giuridici del Consiglio degli Stati**

del 12 ottobre 2023

**Legge federale sull'imprescrittibilità  
dell'assassinio  
(Modifica del Codice penale e del  
Codice penale militare)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione  
Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari  
giuridici del Consiglio degli Stati del ...<sup>1</sup>,

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

---

1 FF 2024...

2 FF 2024...

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio degli Stati**

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati  
come segue:

**1. Codice penale<sup>3</sup>**

*Art. 101 cpv. 1 lett. f e cpv. 3, quarto periodo*

<sup>1</sup> Sono imprescrittibili:

**Art. 101**

3. Imprescrittibilità

<sup>1</sup> Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 264);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
- c. i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1–3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);
- d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;
- e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

f. l'assassinio (art. 112).

<sup>2</sup> Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.

## **Diritto vigente**

<sup>3</sup> I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

### **Art. 59**

#### **3. Imprescrittibilità**

<sup>1</sup> Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 108);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 109 cpv. 1 e 2);
- c. i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1–3, 112 cpv. 1 e 2, 112a cpv. 1 e 2, 112b, 112c cpv. 1 e 2 e 112d);
- d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;

## **Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati**

<sup>3</sup> ...

... Il capoverso 1 lettera f si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

### **2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>4</sup>**

*Art. 59 cpv. 1 lett. f e cpv. 3, quarto periodo*

<sup>1</sup> Sono imprescrittibili:

**Diritto vigente**

**Progetto preliminare della  
Commissione del Consiglio degli Stati**

e. la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 n. 1) e l'abuso della posizione militare (art. 157), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

f. l'assassinio (art. 116).

<sup>2</sup> Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 55 e 56.

<sup>3</sup> I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

<sup>3</sup> ...

... Il capoverso 1 lettera f si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.